

OGGETTO: DECRETI GREEN PASS

Il **Decreto Green Pass** ([D.L. 105/2021](#)), approvato definitivamente dal senato il 15 settembre, **diventa legge**, ora in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Ricordiamo che il decreto, prima dell'iter di conversione, aveva:

- ◆ **prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale**,
- ◆ definito le **modalità di utilizzo del Green Pass**
- ◆ modificato la modalità di **individuazione della colorazione delle regioni** in base a nuovi criteri.

Nella seduta del 16 settembre 2021, il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato un decreto-legge ([ancora in bozza](#)) che introduce **l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati**, a partire dal 15 ottobre, oltreché a rafforzare il sistema di screening.



È importante ricordare che per quanto riguarda **i soggetti che svolgono**, a qualsiasi titolo, la propria **attività lavorativa nelle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice** (RSA, strutture per anziani, ecc.) è previsto **l'obbligo vaccinale**, e a partire **dal 10 ottobre 2021, anche per tutti i soggetti esterni** che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in tali strutture, come stabilito da un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 settembre).

Vediamo insieme un riassunto delle principali misure tra conferme e novità.

DECRETO GREEN PASS D.L. 105/2021 – CONVERSIONE IN LEGGE	
GREEN PASS	<p>Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;◆ la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);◆ effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). <p>Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall'6 agosto prossimo:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati (quest'ultima eccezione è stata aggiunta durante l'iter di conversione).◆ Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; ◆ Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; ◆ Sagre e fiere, convegni e congressi; ◆ Centri termali, parchi tematici e di divertimento. In merito ai centri termali è stata aggiunta la specifica che, la documentazione non deve essere richiesta in caso di accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche. ◆ Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; ◆ Vengono aggiunte in sede referente le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting¹ ◆ Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; ◆ Concorsi pubblici. <p>I titolari o i gestori dei servizi e delle attività appena elencate sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.</p> <p>Durante l'iter di conversione è stato inoltre specificato che nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori devono informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.</p> <p> Le limitazioni legate al green pass non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.</p> <p>In fine, in merito al Green Pass, durante l'iter di conversione in legge del decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è stata estesa la durata della certificazione che passa da nove a dodici mesi; ◆ È stato specificato che ai fini in esame, il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute.
ZONE A COLORI	Restano invariati i criteri adottati per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla,

¹ nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020

	<p>arancione, rossa) delle Regioni. I due parametri principali sono quindi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19, 2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19. <p>Le Regioni restano in zona bianca se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive, ◆ qualora si verifichi un'incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%; ✓ oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10%;
<p>PASSAGGIO IN ZONA GIALLA</p>	<p>Perché una Regione passi alla colorazione gialla è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ed inferiore a 150 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10%; ◆ qualora si verifichi un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%; ✓ oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20%;
<p>ZONA ARANCIONE</p>	<p>È necessario che si verifichi un'incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla</p>
<p>ZONA ROSSA</p>	<p>Una Regione è in zona rossa in presenza di un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40%; ◆ il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30%.

<p>MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI CULTURALI</p>	<p>In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.</p> <p>In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.</p> <p>In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.</p> <p> Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni appena esposte, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Per questi ultimi viene istituito un fondo</p>
<p>MISURE PER GLI EVENTI SPORTIVI</p>	<p>Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso.◆ In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
<p>SANZIONI</p>	<p>I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.</p>

	<p>In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.</p>
TAMPONI A PREZZO RIDOTTO	<p>Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d'intesa con il Ministro della salute un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 novembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.</p>
MISURE URGENTI PER LA CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE	<p>Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il Covid, il Ministero della salute definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni</p>
PROROGA DELLE DEROGHE RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE	<p>Inserita in sede referente, allo scopo di far fronte alla grave carenza di personale sanitario e sociosanitario sul territorio nazionale, la proroga al 31 dicembre 2022 del regime di deroga già previsto dalla normativa vigente per le qualifiche professionali sanitarie e degli operatori sociosanitari.</p>
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PROCESSO AMMINISTRATIVO	<p>L'articolo 7-bis, introdotto in sede di conversione, è volto a consentire nel processo amministrativo, fino al 31 dicembre 2021, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di singoli difensori ◆ o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, <p>limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19.</p>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE PER SOGGETTI FRAGILI E STANZIAMENTO PER SOSTITUZIONE DI PERSONALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	<p>I primi commi dell'articolo 9 stabiliscono l'estensione fino al 31 ottobre 2021 di una disciplina temporanea relativa a "lavoratori fragili"² in base alla quale i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, possono svolgere il lavoro in modalità agile, anche</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o

² che ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020 al 30 giugno 2021

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. 		
<p>FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHIUSE</p>	<p>L'articolo 11 dispone che una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse³ pari a 20 milioni di euro è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 19/2020.</p>		
	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #e1ecf4;">20 MILIONI DI EURO</td> <td>Via prioritaria alle attività che al 23.07.2021 risultano chiuse a causa della pandemia</td> </tr> </table>	20 MILIONI DI EURO	Via prioritaria alle attività che al 23.07.2021 risultano chiuse a causa della pandemia
20 MILIONI DI EURO	Via prioritaria alle attività che al 23.07.2021 risultano chiuse a causa della pandemia		
<p>DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO</p>	<p>L'articolo 12 con una disposizione di coordinamento, stabilisce che per quanto non diversamente disposto dal decreto in esame, continuano a trovare applicazione le seguenti disposizioni:</p>		
	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #e1ecf4;">DECRETO-LEGGE 19/2020</td> <td>ha disciplinato con disposizioni di rango primario le misure applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19.</td> </tr> </table>	DECRETO-LEGGE 19/2020	ha disciplinato con disposizioni di rango primario le misure applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19.
	DECRETO-LEGGE 19/2020	ha disciplinato con disposizioni di rango primario le misure applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19.	
<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #e1ecf4;">DECRETO-LEGGE 33/2020</td> <td> <p>ha dettato un insieme di disposizioni di contenimento dell'epidemia, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la limitabilità degli spostamenti tra regioni ◆ le misure di quarantena, dell'ammalato o, in via precauzionale, della persona non ammalata che sia venuta a contatto con ammalati; ◆ il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico; ◆ la prescrizione che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; ◆ lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagi; ◆ il monitoraggio regionale della situazione epidemiologica ed i relativi obblighi di comunicazione; ◆ la modulazione di misure contenitive aggiuntive secondo scenari di rischio, diversificati tra regioni sulla base dei dati epidemiologici. </td> </tr> </table>	DECRETO-LEGGE 33/2020	<p>ha dettato un insieme di disposizioni di contenimento dell'epidemia, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la limitabilità degli spostamenti tra regioni ◆ le misure di quarantena, dell'ammalato o, in via precauzionale, della persona non ammalata che sia venuta a contatto con ammalati; ◆ il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico; ◆ la prescrizione che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; ◆ lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagi; ◆ il monitoraggio regionale della situazione epidemiologica ed i relativi obblighi di comunicazione; ◆ la modulazione di misure contenitive aggiuntive secondo scenari di rischio, diversificati tra regioni sulla base dei dati epidemiologici. 	
DECRETO-LEGGE 33/2020	<p>ha dettato un insieme di disposizioni di contenimento dell'epidemia, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la limitabilità degli spostamenti tra regioni ◆ le misure di quarantena, dell'ammalato o, in via precauzionale, della persona non ammalata che sia venuta a contatto con ammalati; ◆ il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico; ◆ la prescrizione che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; ◆ lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagi; ◆ il monitoraggio regionale della situazione epidemiologica ed i relativi obblighi di comunicazione; ◆ la modulazione di misure contenitive aggiuntive secondo scenari di rischio, diversificati tra regioni sulla base dei dati epidemiologici. 		

³ istituito con il D.L. "Sostegni" (D.L. n. 73/2021)

	<p>DECRETO-LEGGE 52/2021</p>	<p>ha dettato una serie di misure da applicare dal 1° maggio al 31 luglio 2021 dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19.</p> <p>L'articolo 12 continua prevedendo per il periodo dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2021, l'estensione dell'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 già adottate con il dPCm del 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto in esame.</p>
<p>ACQUISIZIONE CERTIFICATI VERDI</p>	<p>Il comma 3 dell'articolo 12 dispone che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19.</p>	
<p>CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA</p>	<p>L'articolo 13-bis, inserito dalla Camera dei deputati, prevede la clausola di salvaguardia, prescrivendo che le disposizioni si applichino anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme.</p>	

DECRETO LEGGE GREEN PASS (CONSIGLIO DEI MINISTRI 16.09.2021)

<p>LAVORO PUBBLICO</p>	<p>Per espressa previsione è tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche. Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture.</p> <p>L'obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.</p> <p>Inoltre, l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.</p> <p> Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni.</p> <p>Per quanto riguarda i controlli, entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati</p>
-----------------------------------	--

	<p>preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.</p> <p>Il decreto prevede che il personale che ha l'obbligo del Green Pass, se</p> <ul style="list-style-type: none">◆ comunica di non averlo o◆ ne risulta privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, <p>è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.</p> <p> Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.</p>
<p>ORGANI COSTITUZIONALI</p>	<p>L'obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull'impiego delle Certificazioni Verdi.</p>
<p>LAVORO PRIVATI</p>	<p>Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l'esibizione del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.</p> <p> Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni.</p> <p>Il decreto prevede che il personale ha l'obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulta privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.</p> <p> È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l'obbligo di Green Pass.</p>

	<p>Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.</p>
TAMPONI CALMIERATI	<p>Il decreto prevede l'obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d'intesa siglato dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, d'intesa con il Ministro della salute. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.</p>
TRIBUNALI	<p>Il personale amministrativo e i magistrati, per l'accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi.</p> <p> Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l'obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.</p>
REVISIONE MISURE DI DISTANZIAMENTO	<p>Entro il 30 settembre, in ragione dell'estensione dell'obbligo di Green Pass e dell'andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all'adozione dei successivi provvedimenti.</p>
SOSTEGNO ALLO SPORT DI BASE	<p>Il provvedimento interviene anche sul settore sportivo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ a sostegno della maternità delle atlete non professioniste;◆ a garanzia del diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore;◆ a incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport. <p>Inoltre, le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all'attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Distinti saluti